

NEWS

DECRETO BANCHE

APPROVATO CON LA FIDUCIA, DI CHI?



Viene riconosciuto un indennizzo forfetario per gli investitori **pari all'80%** del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, decurtati gli oneri e le spese connessi all'operazione di acquisto nonché in relazione alla differenza, se positiva, tra: *“il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un BTP in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di BTP in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina”*.

Ove non sia possibile far riferimento al rendimento di un BTP con durata equivalente si ricorre a formule matematiche osservabili: *il BTP con durata più vicina ricava il rendimento di un "teorico" BTP con durata equivalente. Il rendimento degli strumenti finanziari subordinati è rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento dei BTP è determinato sulla base della loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato. L'importo, è calcolato moltiplicando tra loro la differenza tra i rendimenti di cui al comma precedente, gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione*

degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione, il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

Tutto chiaro, no?

Potranno accedere al Fondo di solidarietà gli investitori che:

- sono in possesso di un patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a 100.000 euro o con un reddito complessivo ai fini dell'IRPEF nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro

- abbiano acquistato le obbligazioni subordinate, **entro la data del 12 giugno 2014** e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.

La presentazione dell'istanza d'indennizzo forfetario **preclude** la possibilità di esperire **la procedura arbitrale** (ex commi da 857 a 860, legge stabilità 2016), salvo che per gli strumenti finanziari acquistati **oltre il 12 giugno 2014** per cui è possibile adire l'arbitrato anche se richiesto l'indennizzo forfetario.

LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO BANCHE

Così recita il comunicato della Camera dei Deputati:

*“La Camera con 336 voti favorevoli e 178 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del **decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59**, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.”*

L'Accesso al fondo di solidarietà relativo agli indennizzi per coloro che hanno acquistato **obbligazioni subordinate** della Banca delle Marche S.p.A., della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. , **non subisce sostanziali modifiche** .

Passa come testo definitivo quello approvato dal Senato, uniche variazioni:

- il riferimento ai requisiti del reddito IRPEF del 2014 (prima 2015) per poter ricevere l'indennizzo, da parte dell'investitore;
- qualche semplificazione procedurale.



DECRETO BANCHE APPROVATO CON LA FIDUCIA, DI CHI?



L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario deve essere presentata al **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (gestore del Fondo di solidarietà)**, a pena di decadenza, **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Deve contenere:

- il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale;
- la Banca in liquidazione presso la quale l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati;
- gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo

pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN

Da allegare all'istanza:

- il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
- i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;
- l'attestazione degli ordini eseguiti;
- una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare ovvero sull'ammontare del reddito, resa ai sensi degli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. 445/2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 (Norme penali).

Viene **soppressa la necessità di allegare, anche, copia della richiesta del pagamento del credito relativo alle obbligazioni subordinate**, inviata alla Banca in liquidazione.

Le banche in liquidazione, inoltre, **sono tenute a consegnare all'investitore, entro 15 giorni dalla sua richiesta**, copia dei seguenti documenti:

- il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
- i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;
- l'attestazione degli ordini eseguiti.

Il Fondo, verificata la completezza dei documenti calcola l'importo dell'indennizzo, come in precedenza illustrato, e procede alla liquidazione entro il termine **di sessanta giorni dalla richiesta**.

Per gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarietà e che non hanno presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario possono esperire, **in via alternativa, la procedura arbitrale su cui si attendono lumi**.

